

COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto

Prot. n. 1359

Del 16 MAR 2021

N° 07

DEL 11/03/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di marzo alle ore 18,45 con la continuazione nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **Sig. Antonio Cardea** e, con la partecipazione del Segretario Comunale **Avv. Maria Eugenia MANDURINO**.

All'appello nominale risultano:

	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1)	CARDEA Antonio	X	
2)	AIRO' Maria	X	
3)	CAMPA Giovanni		X
4)	FRAGNELLI Piera	X	
5)	GIANNESE Giuseppe	X	
6)	GRASSI Pietro	X	
7)	PATRONO Mattia		X
8)	VERGINE Alfredo	X	
9)	ZACCARIA Claudio	X	
10)	CALVIELLO Angela	X	
11)	AIRO' Armando	X	
12)	BANDINI Cosimo	X	
13)	NISI Donato	X	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 9,60 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota 1,00 per mille per gli altri fabbricati e aree fabbricabili assoggettati ad aliquota I.M.U. dello 0,96%.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del

comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 713.000,00, come da prospetto delle aliquote redatto sull'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che si allega in copia alla presente;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Visto il prospetto delle aliquote redatto sull'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che si allega in copia alla presente;

Evidenziato che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere redatto dal Collegio dei revisori con il quale viene espresso parere favorevole in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000

Visti:

- - il D. Lgs. 267/2000;
- - il parere espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
- - i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- - il vigente Regolamento di contabilità;
- - lo Statuto dell'Ente.

Dato atto che sono stati resi i pareri di legge;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come da allegato al presente atto;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 11 Assenti n. 2 (Campa G., Patrono M.), Votanti n. 11, Astenuti n 0, Voti favorevoli n.8, Voti contrari n. 3 (Airò A., Nisi D., Calviello A.)

DELIBERA

I. Di approvare le aliquote per l'applicazione della nuova IMU relativa all'anno 2021 nelle seguenti misure:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

II. di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.t. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

- III.** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- IV.** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- V.** di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

stante l'urgenza a provvedere in merito, e con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti: 11

CONSIGLIERI VOTANTI: 11

CONSIGLIERI ASSENTI: 2 (Campa G., Patrono M.)

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI ASTENUTI: 0

VOTI CONTRARI: 3 (Airò A., Nisi D., Calviello A.)

si dota il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.124 del DLGS n..267 del 18.08.200

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to all'originale

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to all'originale

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 – 5° comma del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to all'originale

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO Antonio Cardea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Maria Eugenia MANDURINO

• **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 16 MAR 2021 e vi resterà per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000;

Faggiano li, 16 MAR 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Maria Eugenia MANDURINO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

• **ATTESTA**

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,

- che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 16 MAR 2021 :
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Maria Eugenia MANDURINO

Copia conforme all'originale, uso amministrativo.

Faggiano. Li 16 MAR 2021

IL SINDACO
(Antonio Cardea)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

